

REGOLAMENTO

CONSULTA NAZIONALE ANCI PICCOLI COMUNI

*aggiornato con le integrazioni approvate dal CN ANCI di Terni –
5 dicembre 2005*

Art. 1 Istituzione

La Consulta Nazionale dei Piccoli Comuni, costituita ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dell'ANCI, rappresenta tutti i Comuni aderenti all'ANCI con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti. Si riunisce e opera in Roma presso la sede nazionale dell'Associazione, nella quale si riconosce, si identifica e si ispira. In essa trovano rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo, espressione delle assemblee elettive locali.

Art. 2

Finalità

La Consulta svolge attività di proposta, promozione e programmazione delle iniziative politiche e tecniche rivolte al conseguimento degli obiettivi di interesse dei Piccoli Comuni ed alla loro valorizzazione su tutto il territorio nazionale, operando anche in funzione di raccordo con le realtà regionali.

Art. 3

Competenza

I Piccoli Comuni aderenti all'ANCI riconoscono la Consulta come luogo unitario ed unico di rappresentazione nazionale delle realtà dei Comuni di minore dimensione demografica.

L'assunzione di iniziative e di attività da parte di uno o più Comuni in contrasto con le posizioni espresse e concordate in sede di Consulta Nazionale, comportano la perdita della qualità di socio ANCI. L'avvenuta decadenza non è condizione ostativa ai fini di una nuova iscrizione, previo parere favorevole espresso dal Comitato Direttivo della Consulta.

Art. 4

Organi

Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato Direttivo
- c) l'Ufficio di Presidenza
- d) il Coordinatore

Art. 5

Composizione

Possano far parte degli organi della Consulta gli eletti che ricoprono le seguenti cariche:

- a) Sindaco
- b) Assessore comunale
- c) Consigliere comunale

Art. 6

Funzionamento

1. Assemblea:

L'Assemblea della Consulta è costituita da 300 Amministratori eletti su base regionale in ragione del numero di Enti con meno di 5.000 abitanti presenti in ogni Regione secondo lo schema in allegato A) al presente regolamento. L'Assemblea detta le linee generali di indirizzo della Consulta. Essa si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno in occasione dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI e può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente della Consulta e/o dal Presidente dell'ANCI. Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. All'Assemblea è demandato l'esame specifico dei problemi più rilevanti dei Piccoli Comuni e di ogni altro argomento teso a favorire il miglioramento delle relazioni istituzionali, alla valorizzazione politica e culturale ed alla difesa delle realtà comunali di minore dimensione demografica. I Consiglieri nazionali ANCI che avranno manifestato la propria disponibilità saranno invitati permanenti ai lavori dell'Assemblea della Consulta.

2. Comitato Direttivo:

Il Comitato Direttivo è composto da tutti i Coordinatori Regionali dei Piccoli Comuni e da tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza. Il Presidente ANCI partecipa di diritto ai lavori del Comitato Direttivo.

Ciascuna ANCI regionale eleggerà il Coordinatore dei Piccoli Comuni, contestualmente all'elezione di tutte le altre cariche regionali, con separata votazione alla quale parteciperanno solo i rappresentanti dei Piccoli Comuni. Fino alla celebrazione dei prossimi congressi regionali, i Presidenti delle ANCI regionali comunicheranno, entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento, i nominativi dei Coordinatori in carica. In mancanza, il Coordinatore nazionale della Consulta provvederà alla cooptazione di un Coordinatore con proprio provvedimento sentito il Presidente regionale.

Il Comitato Direttivo viene convocato almeno tre volte l'anno; esso è validamente costituito indipendentemente dal numero dei presenti ed adotta le decisioni a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Direttivo in particolare:

a) decide sul programma annuale e sulle questioni pubbliche di grande rilevanza favorendo il miglioramento delle relazioni istituzionali, la valorizzazione politica e culturale nonché la difesa delle realtà comunali di piccole dimensioni e l'evoluzione politica e normativa delle problematiche connesse;

- b) esamina ed assume determinazioni circa le questioni che gli sono sottoposte da tutti gli altri Organi della Consulta, nonché dagli organi dell'ANCI nazionale e regionali;
- c) propone al Consiglio Nazionale ANCI la conferenza annuale dei Piccoli Comuni;
- d) designa ed individua commissioni di lavoro per temi ed argomenti specifici;
- e) cura il raccordo dell'attività centrale della Consulta con le attività delle ANCI regionali;
- f) approva a maggioranza assoluta dei componenti le modifiche al regolamento.

3. Ufficio di Presidenza:

L'Ufficio di Presidenza è composto da quattro membri di nomina del Presidente ANCI su proposta del Coordinatore della Consulta, due dei quali con funzioni di Vice Coordinatore, essi sono scelti in modo da rappresentare le diverse realtà locali e geografiche nonché i differenti radicamenti culturali. I membri dell'Ufficio, congiuntamente e disgiuntamente collaborano con il Coordinatore e svolgono le funzioni ed i compiti specificamente delegati e/o assegnati dal Coordinatore. I Vice Coordinatori sostituiscono e rappresentano il Coordinatore in caso di impedimento e/o delega dello stesso. L'Ufficio si riunisce ogni qualvolta il Coordinatore o tre membri lo richiedono. Le spese per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza sono a carico dell'ANCI nazionale.

L'Ufficio di Presidenza è l'organo preposto a dirimere eventuali controversie interne agli Organi, nonché a contestare eventuali situazioni di incompatibilità e decadenza dei membri della Consulta.

4 Coordinatore:

Il Coordinatore è nominato dal Presidente dell'ANCI contestualmente agli altri Organi nazionali dell'ANCI. Esso rappresenta a qualsiasi livello la Consulta Nazionale dei Piccoli Comuni e ne presiede tutti gli organi. Garantisce la conformità delle azioni della Consulta ai principi ed ai dettati dell'ANCI; assume ogni iniziativa atta a rafforzare il ruolo della Consulta e le funzioni di tutti i Piccoli Comuni; rappresenta la Consulta negli Organi nazionali dell'ANCI.

Convoca la Conferenza annuale dei Piccoli Comuni dopo l'approvazione della proposta avanzata al Consiglio Nazionale ANCI ai sensi dell'art. 6, punto 2, lettera c).

Art. 7

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

Non possono far parte della Consulta coloro che svolgano attività o siano parte di organi di associazioni ed organizzazioni che assumano un profilo di azione conflittuale e/ parallelo con quello dell'ANCI, salvo espresse deroghe autorizzate dall'Ufficio di Presidenza.

Eventuali condizioni di incompatibilità debbono essere rimosse dall'interessato a pena di decadenza dall'incarico presso la Consulta.

In caso di inerzia, l'Ufficio di Presidenza lo dichiara decaduto dopo aver contestato all'interessato la suddetta causa di incompatibilità.

I componenti degli organi della Consulta che per tre sedute consecutive non partecipano alle rispettive riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Art. 8

Finanziamento

L'ANCI assicura il necessario sostegno economico ed organizzativo a garanzia del pieno svolgimento delle attività della Consulta.

Art. 9

Norme transitorie

Le norme eventualmente non conformi alla Statuto dell'ANCI, qualora non recepite, saranno modificate con procedura di revisione del presente regolamento dal Comitato direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art.10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la sua ratifica da parte del Consiglio Nazionale dell'ANCI.

ALLEGATO A

del Regolamento Consulta Nazionale ANCI Piccoli Comuni

REGIONE	COMUNI 0-5000	AMMINISTRATORI CONSULTA
CALABRIA	324	16